

Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito

territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato prima "adottato" dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 34 del 31/3/2015 e successivamente "approvato" dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 23/4/2015.

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti 9/4/2015, con prot. N. 3216.

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 29/3/2016 e trasmessa alla Corte dei Conti il 12/4/2016, prot. N. 3617.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Fontaniva alla data in vigore del D.Lgs. 175/2016 partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Farmacia Comunale “Beato Bertrando” srl con una quota dal 100%;
2. Energia Territorio Risorse Ambiente - E.T.R.A. SPA con una quota dell'1,68%;
3. Servizi Territoriali e Ambiente - SE.T.A. spa con una quota dello 0,38%

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015. Allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione.

La partecipazione in ETRA spa da parte del Comune di Fontaniva non è partecipazione di controllo essendo il controllo solamente quello previsto dall'art. 2359 del Codice Civile, come declinato dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D.lgs. 175/2016. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) del D.LGs. 175/2016 le società indirette sono quelle in cui le Pubbliche Amministrazioni partecipano per il tramite di una società soggetta a controllo dalla stessa P.A.: non essendo Etra spa una società soggetta a controllo, come sopra precisato, le partecipazioni dalla stessa posseduta (partecipazioni indirette del Comune di Fontaniva) non sono oggetto di revisione straordinaria.

Per completezza si precisa che ETRA spa partecipa alle seguenti società con le percentuali di cui allo schema di seguito riportato. Tali società costituiscono pertanto partecipazioni indirette del Comune di Fontaniva:

Società partecipata dal comune	Partecipazione indiretta	Oggetto Sociale/Altri dati	Percentuale di partecipazione
	E.B.S. – ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.	Produzione e cessione energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti da produzioni vegetali. Società in fase di avviamento: l'attività operativa è iniziata solo nel 2015. Capitale sociale: € 100.000,00 Risultato economico: 2011 (-) € 2.729,00 2012 (-) € 3.073,00 2013 (-) € 11.432,00 2014 (-) € 60.327,00 2015 (-) € 141.972,00 Composizione Organo Amm.vo: 1 Amministratore Unico Compensi: Nessun Compenso Dipendenti: n. 2	99,00%
	SINTESI SRL	Analisi, progetti e studio per il trattamento dei rifiuti solidi urbani con misure di miglioramento efficienza energetica. Capitale sociale: € 13.475,00 Risultato economico: 2012 (+) € 28.246,00 2012 (-) € 25.354 2013 (+) € 1.135 2014 (+) € 12.000 2015 (+) 14.403,00	100%

Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA spa		Composizione Organo Amm.vo: 1 Amministratore Unico Compensi: Nessun compenso Dipendenti: n. 8	
	PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE	Servizi di telecomunicazione, in particolare il cablaggio del territorio. Società in liquidazione. Capitale sociale: € 5.667.564,00 Risultato economico: 2011 (-) € 20.459,00 2012 (-) € 27.412,00 2013 (-) € 8.724 2014(-) € 7.623,00 2015 (-) € 5.797,00 Composizione Organo Amm.vo: 1 Liquidatore Compensi: €. 2.000,00 complessivi per tutta la durata della procedura Dipendenti: nessuno	26,34%
	NE-T – TELERETE NORDEST SRL	società di servizio nelle telecomunicazioni e nell'ICT che ha lo scopo di aiutare l'adozione e l'impiego delle nuove tecnologie per rendere le città sicure e a misura d'uomo. Capitale sociale: € 909.500,00 Risultato economico: 2011 (-) € 209.334,00 2012 (-) € 530.143 2013 (+) € 1.095 2014 (-) € 3.295.016 2015 (+) € 2.154,00 Composizione Organo Amm.vo: 1 Presidente – 2 Consiglieri di Amministrazione Compensi: 39.588,00 Dipendenti: n. 64	10,04%
	A.S.I. srl	Attività di servizi elaborazione dati per gestione amm.va Comuni ed Unioni comuni soci, servizi informativi di comunicazione, valorizzazione e tutela del territorio. Capitale sociale: € 50.000,00 Risultato economico: 2011 (+) 4.677,00 2012 (+) € 4.510,00 2013 (+) € 1.497,00 2014 (+) € 5.284,00 2015(-) €185.490,00 Composizione Organo Amm.vo: 1 Amministratore Unico Compensi: nessun compenso Dipendenti: n. 33	20,00%
	UNICAENERGIA SRL	Progettazione, costruzione e gestione manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica. In fase di start-up. Capitale sociale: € 70.000,00 Risultato economico: 2011 (-) € 11.475,00 2012 (-) € 25.236 2013 (-) € 5.148 2014 (-) € 37.558 2015 (-) € 21.081,00 Composizione Organo Amm.vo: 1 Amministratore Unico Compensi: nessun compenso Dipendenti: Nessuno	42%
	ETRA ENERGIA SRL	Commercializzazione energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Capitale sociale: € 100.000,00 Risultato economico: 2011 (-) € 174.938,00 2012 (-) € 99.006 2013 (+) € 13.322 2014 (+) € 6.873 2015 (+) € 236.846,00	49%

		Composizione Organo Amm.vo: 1 Presidente 2 Consiglieri di Amministrazione Compensi: €. 19.400,00 annui Dipendenti: n. 6	
	VIVEREACQUA SCARL	Società consortile a capitale interamente pubblico con finalità di creare sinergie tra le imprese e ottimizzare/ridurre i costi di gestione tra le aziende di gestione del Serv. Idrico Integrato. Capitale sociale: € 97.482,00 Risultato economico: 2011 (+) € 212,00 2012 (+) € 439,00 2013 (+) € 3.099 2014 (+) € 8.840,00 2015 (+) € 9660 Composizione Organo Amm.vo: 1 Presidente 2 Consiglieri di amministrazione Compensi: nessun compenso Dipendenti: n. 1	13,31%

Su tali partecipazioni indirette ETRA spa ha trasmesso via PEC in data 8/6/2017, ns. prot. N. 5435, una relazione ricognitiva e di intervento, ai sensi dell'art. 24 del TUSPP, che di seguito si riporta:

PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 26,34%. Il capitale sociale ammonta ad € 5.667.564. E' prevista per il prossimo 19.06.2017 l'approvazione del bilancio 2016.

I bilanci delle 5 annualità precedenti riportano risultati negativi.

Si dà atto che la società è già stata posta in liquidazione volontaria in funzione della successiva estinzione. Allo stato, tuttavia, non è ancora stato possibile completare il processo poiché uno dei soci (Attiva s.p.a. in liquidazione) è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Padova (Fallimento n. 298/2013) ed è necessario attendere la chiusura della procedura concorsuale.

SINTESI S.r.l.

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 100%. Il capitale sociale ammonta ad € 13.475. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad €. 8.191,15.

La società, che svolge attività ambientali complementari a quelle direttamente svolte da ETRA S.p.a. nonché produzione di servizi in favore di ETRA s.p.a. medesima, è considerata strategica (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d TUSPP), di talchè si ravvisano tutti i presupposti per il mantenimento della partecipazione medesima.

Si segnala che l'Amministratore Unico di Sintesi s.r.l. è dipendente della società controllante ETRA S.p.a.; ciò comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 11, comma 8 TUSPP (art. 26, comma 10 TUSPP) che sancisce l'obbligo per gli amministratori che siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese

documentate, nel rispetto del limite di spesa individuato con decreto del MEF che, ad oggi, non consta essere stato adottato.

Non consta, tuttavia, che ad oggi, ETRA S.p.a. abbia deliberato la corresponsione di un compenso in favore dell'A.U. di Sintesi s.r.l.

NET-T (BY TELERETE NORDEST S.R.L.)

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 10,04%. Il capitale sociale ammonta ad € 909.500,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 290.209,00.

Ravvisata l'opportunità di dismettere la quota di partecipazione, il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.a., nella seduta del 05.10.2015, ha autorizzato la dismissione della quota di partecipazione di ETRA S.p.A. in Ne-t Terelete Nordest srl, come successivamente confermato anche nella seduta del 14.12.2015, in sede di istruttoria e di redazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, in attuazione della delega ricevuta dal Consiglio di Sorveglianza, ha aderito alla proposta di vendita collettiva di una quota di maggioranza del capitale sociale di Ne-T Telerete pari al 51%, (poi elevata 85,8005%).

Allo stato il processo di cui sopra non è ancora stato ultimato in ragione della mancata presentazione di offerte di acquisto.

VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 13,31%. Il capitale sociale ammonta ad € 97482. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad €. 5.174,00.

La suddetta partecipazione è ritenuta strategica poiché si tratta di società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione.

Essa, dunque, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero "strumento" attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro propri.

Tali sinergie hanno, tra l'altro, consentito l'accesso al credito della BEI (Banca Europea per gli Investimenti), che non sarebbe altrimenti stato possibile ottenere.

ETRA ENERGIA

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 49%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 462.626,00.

Oggetto principale della Società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Il restante 51% è detenuto

dalla controllante Ascopiave S.p.A.. La società è operativa con n. 5 dipendenti ed è amministrata da un CdA composto da tre membri. L'ambito territoriale di attività è quello di riferimento dei soci di ETRA S.p.A. Si ritiene che sussistano le condizioni per il mantenimento della partecipazione societaria in quanto strategica e come tale è stata considerata in sede di approvazione del piano industriale di ETRA s.p.a. nel febbraio del 2017.

ASI S.R.L.

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 20%. Il capitale sociale ammonta ad €. 50.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad €. 1.645,00.

La società produce servizi strumentali in favore di ETRA S.p.A.: la partecipazione è, pertanto, considerata strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d TUSPP.

Come da indirizzo del Consiglio di Sorveglianza, la quota di partecipazione di ETRA S.p.A. è stata ridotta dal 40% all'attuale 20% e ciò al fine di garantire che la misura della partecipazione risulti proporzionata rispetto ai servizi che la società ASI s.r.l. svolge in favore di ETRA S.p.A. Nelle more, modificato l'organo amministrativo, è stato anche predisposto un piano di rilancio dell'attività aziendale che ha condotto al risultato positivo dell'esercizio 2016.

UNICAENERGIA S.R.L.

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 42%. Il capitale sociale ammonta ad € 70.000. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad €. 21.238,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società è in fase di *start up* ed è ancora inattiva. La società, infatti, che ha ad oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, oltre alla sua commercializzazione, è stata costituita per la realizzazione e la gestione dell'esercizio della centrale idroelettrica sul canale unico tra i comuni di Nove e Bassano del Grappa. Al momento non ha ancora avviato la propria operatività poiché, pur avendo partecipato al primo bando (D.M. 23.06.2016), la società non si è posizionata utilmente in graduatoria per l'accesso al contributo. Si segnala che è prossima la pubblicazione di ulteriori bandi cui la società ha intenzione di partecipare e pertanto, ai fini della compiuta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, è opportuno attendere la determinazione delle tariffe degli incentivi che saranno oggetto dei prossimi bandi.

E.B.S. –ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 99%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 119.349,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti, sin dalla costituzione nel 2010, sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società può essere considerata ancora in fase di *start up*, avendo avviato la prima fase produttiva solo nel corso del 2015. L'Amministratore Unico ha ricevuto dall'Organo amministrativo di ETRA s.p.a., da ultimo in data 02.12.2016, mandato di predisporre il piano industriale; all'esito sarà possibile per ETRA S.p.A. valutare se vi è margine per considerare produttivo l'investimento ovvero se, non sussistendo i presupposti per la continuità aziendale, sia opportuno optare per la cessione delle quote o altra forma di dismissione.

III – Revisione straordinaria

1. FARMACIA COMUNALE “BEATO BERTRANDO” SRL

La società Farmacia Comunale “Beato Bertrando” srl è interamente di proprietà del Comune di Fontaniva.

La Società è stata costituita il 7/4/2009 con atto unilaterale rogato dal Dottor Amelia Cuomo, Notaio in Piazzola sul Brenta (PD), rep. N. 19.775.

L’oggetto della società è la gestione della farmacia della quale è titolare il comune socio e per la quale lo stesso ha provveduto al conferimento o all’affidamento della gestione e dal 2013 la società ha anche la gestione del servizio di asilo nido come da provvedimento di conferimento del servizio da parte del socio unico.

Il Comune di Fontaniva acquisì la sede di farmacia esercitando la prelazione prevista dalla Legge 475/1968 con deliberazione consiliare n. 8 del 13/3/2009.

La società pertanto nel 2009 è stata costituita per gestire la farmacia la cui sede venne approvata in località Fontanivetta a Fontaniva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 2/4/2014.

Il Comune di Fontaniva con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/12/2012 ha affidato alla società Farmacia Comunale Beato Bertrando srl l’indirizzo per la costruzione e gestione successiva del servizio di Asilo Nido comunale e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/7/2012 è stata deliberata la modifica dello statuto della società.

La società è retta da un amministratore unico e dispone 5 dipendenti..

Nel Piano 2015 era previsto quanto segue: “Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale “alla salute”, è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011, parere n. 657/2011/PAR). Non ricorrendo i presupposti per l’adozione di decisioni secondo il disposto normativo di cui al comma 611 della L. 190/2014, l’Amministrazione di Fontaniva aveva deciso di mantenere la proprietà del totale capitale sociale della Farmacia Comunale Beato Bertrando srl”.

Dall’analisi dei servizi attualmente svolti dalla Farmacia Comunale, esplicitanti nel settore della vendita con consegna anche a domicilio dei farmaci e di specialità ad uso umano, prodotti omeopatici e articoli sanitari nonché di effettuazione di analisi non mediche da un lato, e nella gestione dell’Asilo nido comunale, si ritiene che persistano i requisiti per il mantenimento della partecipazione in quanto l’attività svolta rientra nella previsione dell’art. 4 comma 2 e art. 2 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

A conferma di ciò è intervenuta la Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, la quale con deliberazione 43/2017 ha ribadito

come “la distribuzione dei farmaci rappresenti una delle finalità del servizio sanitario nazionale (cfr. art. 28 l. n. 833/1978), servizio che le aziende sanitarie locali erogano attraverso le farmacie di cui possono essere titolari, oltre i privati, anche gli enti locali. Da tale premessa deriva che, proprio in quanto la distribuzione dei farmaci è attribuita dal legislatore alla sfera di competenza delle aziende sanitarie e non agli enti locali, le farmacie, siano esse assegnate a privati o di titolarità comunale, costituiscono “uno strumento di cui il servizio sanitario nazionale si avvale per l'esercizio di un servizio pubblico assegnatogli direttamente dal legislatore” (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici 23 aprile 2014, n. 15). La partecipazione degli enti locali in società titolari o che gestiscono farmacie, pur se consentita ai sensi di quanto previsto nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i., recante “Norme sul servizio farmaceutico”, deve essere oggi valutata alla luce del nuovo testo unico in materia di società partecipate di cui al d.lgs. n. 175/2016, in particolare rispetto alle previsioni di cui all'articolo 4 che individua le “finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”. Il comma 1 di tale articolo consente alle pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni dirette o indirette esclusivamente in società “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, purché le società partecipate svolgano le attività elencate nel successivo comma 2. Tra di esse, alla lettera a), sono indicati i “servizi di interesse generale”, la cui definizione è contenuta nell'articolo 2, lett. h), nell'ambito dei quali rientrano “(omissis)....le attività di fornitura di beni che sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale...(omissis)”. In conclusione, la Sezione ritiene che, a legislazione vigente, la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia consentita sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 l. n. 475/1968, tutt'ora in vigore. ”

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un **numero di dipendenti** ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un **bilancio solido** e un **fatturato medio**, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro:

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.320.337,00	1.237.985,00	1.250.446,00

ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2015	2014	2013	2012	2011
Utile d'esercizio	40.305,00	29.494,00	50.119,00	45.035,00	11.204,00

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore patrimoniale, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società.

2. SOCIETA' ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA SPA

La società ETRA SPA è di proprietà dal comune per il 1,68%.

La società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30/5/2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi srl, Brenta Servizi spa, e SE.T.A. spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.LGs. 18/8/2000 n. 267.

La società ETRA spa assolve i compiti essenziali per la collettività relativi alla gestione del servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova.

E' una Multiutility soggetta alla direzione e coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).

I servizi sono stati affidati *in house providing* da parte dell'Autorità d'ambito.

I soci a prescindere dalla quota societaria, mantengono il **controllo sulla società, analogamente** a quello svolto presso i propri uffici attraverso il controllo dell'Assemblea di Coordinamento (Convenzione per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello svolto sui servizi essenziali).

Nel Piano 2015 il Comune di Fontaniva aveva deciso quanto segue: “non ricorrendo i presupposti per l'adozione di decisioni secondo il disposto normativo di cui al comma 611 della L. 190/2014, in quanto Etra spa è l'unica società che svolge la funzione istituzionale di gestione del ciclo idrico integrato, l'Amministrazione di Fontaniva aveva deciso di mantenere la comproprietà di Etra spa nell'attuale misura di partecipazione”

Alla luce del nuovo T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 come integrato e modificato dal D.LGs. 16/6/2017 n. 100, tali servizi rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società è guidata da un Consiglio di Gestione composto da 5 membri e da un Consiglio di Sorveglianza composto da 15 membri. Dispone di un numero medio di dipendenti pari 823,34.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un **numero di dipendenti** ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un **bilancio solido** e un **fatturato medio**, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro:

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	141.532.033,00	142.052.229,00	142.392.034,00

ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2015	2014	2013	2012	2011
Utile d'esercizio	3.887.668,00	938.818,00	4.641.633,00	2.039.511,00	1.823.748,00

L'attività svolta da ETRA S.p.A. "gestione del servizio idrico integrato" e "la gestione dei rifiuti nel bacino del fiume Brenta" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P..

Il Comune di Fontaniva, come già precisato, è proprietario di una quota minoritaria del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota. A maggior ragione per le partecipazioni indirette detenute per il tramite ETRA spa non risulta possibile decidere autonomamente una possibile azione.

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore patrimoniale, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

3. SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE - SE.T.A. spa

SI DA' CONTO DELL'AVVENUTA DISMISSIONE, per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposte:

La società SE.T.A. srl è di proprietà del Comune di Fontaniva per la quota dello 0,38%. Tale società è a totale partecipazione pubblica e l'attività è svolta quasi per la totalità in favore degli Enti Locali soci.

Si tratta di Società patrimoniale di costruzione e gestione delle reti e degli impianti idrici strumentali al servizio di trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche che svolge la propria attività con il personale della partecipata indiretta ETRA S.P.A.

Dispone di un consiglio di amministrazione formato da 5 Amministratori, compreso il presidente.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25.6.2015 con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stata decisa la fusione per incorporazione di SE.T.A. spa in ETRA spa in quanto rientrante nell'art. 20, comma 2 lettera b) del TUSP, poichè priva di dipendenti e svolgente attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o Enti, unitamente alle seguenti altre società locali: Altopiano Servizi s.r.l. e Brenta Servizi S.p.A.

Tale decisione è stata formalizzata con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa in data 22.12.2016 con rep. 217176 e racc. n. 80466, giusta comunicazione prot. N. 1373 del 9/2/2017.